

C.T.R. Puglia sez. XV sent. N. 111/15/05 del 14.10.2005 dep. il 4.11.2005
(Relatore dr. Michele Gurrado ; Presidente dr. Aristodemo Ingusci)

Massima: L'esenzione ICIAP , prevista per i Comuni , non è estendibile alle aziende che in concessione esplicano il servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto dei Comuni stessi – Motivazione della sentenza- Onere della prova - Motivazione dell' atto impositivo.

Fatto

Ø La "G. Spa il 27/2/98. proponeva opposizione all'avviso di accertamento emesso dal Comune di G. con il quale le veniva addebitata l'ICIAP per il periodo di imposta 1991 e la omessa denuncia per la predetta imposta.

La Società ricorrente, avente per oggetto l'attività di accertamento e riscossione di tributi per conto di pubbliche amministrazioni, eccepiva la carenza di motivazione dell' atto impugnato e precisava che l' articolo 1 del Decreto istitutivo dell'ICIAP elencava i soggetti esenti dal tributo e tra essi annoverava i Comuni.

Aggiungeva che non essendo il Comune soggetto ad imposta, la Società concessionaria si sostituiva "iuris et de iure" all'Ente anche nel privilegio previsto dal legislatore e quindi doveva essere ugualmente esonerata dall'ICIAP; chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.

Ø La C.T.P. il 9/6/2003 riteneva il ricorso infondato e pertanto lo rigettava

Nella motivazione precisava che, pur se era vero che l'art. 1, comma 10, del D.L. 2/3/1989 n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliva che *non sono soggetti all'imposta lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica* era pure vero che nel caso di specie trattavasi di una società di capitali, avente per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di un'attività commerciale e quindi non rientrava nei casi di esclusione dall'imposta avanti descritti.

Evidenziare, altresì, che non aveva alcuna rilevanza la circostanza che la società ricorrente era concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto i casi di esclusione erano tassativi e non lasciavano alcun margine di dubbio sui requisiti soggettivi degli Enti indicati nella citata disposizione.

Compensava comunque tra le parti le spese di giudizio.

Ø La G. Spa il 2.9.2004 proponeva appello per :

1. **Insufficiente e contraddittoria motivazione sull'assoggettabilità all'imposta;**

Evidenziava che i primi Giudici si erano limitati genericamente ad affermare che essendo la Società ricorrente una **società di capitali, avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio** di un'attività commerciale, non rientrava nei casi di esclusione previsti dalla normativa sull'ICIAP; la motivazione pertanto della sentenza appariva insufficiente e contraddittoria in relazione al combinato disposto dell'art 1, comma 10, lettera a), del D.L.2.3.1989, n. 66, che prevede la non assoggettabilità all'imposta ICIAP degli enti pubblici, fra cui i Comuni e dell'art. 38,3° comma, D.P.R. 639/1972 e da ultimo dell'art. 25, del D.Lgs. 507/1993, che prevede che qualora il Comune non ritenga di gestire direttamente la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, o altri cosiddetti tributi minori, può affidarne in concessione la riscossione ad apposita azienda speciale, ovvero ai soggetti iscritti all'albo dei concessionari (comma 2) ed il concessionario (comma 3) "*subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio*".

2. **Mancanza di presupposti della pretesa tributaria;**

Facendo riferimento alle norme sopraccitate evidenziava che il Concessionario "subentrava" "*iuris et de iure*", ex art. 25, 3°co, D.Lgs.507/93, all'Ente-Comune, assumendo gli obblighi a carico di questo onde non poteva non considerarsi una sorta di fisica promanazione dell'attività comunale e come tale rientrava nell'esenzione normativamente disciplinata.

Al riguardo menzionava la sentenza n.54 del 17.4.1997, della C.T.P. Sez.V di Chieti e quella della C.T.P. di Bari, .Sez. N. 18, emessa il 13.6.2003.

3. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del cod. civ.;**

Denunciava che i Giudici di prime cure non avevano correttamente applicato l' art. 2697 del Cod. Civ., in tema di onere della prova, in quanto avevano accettato le pretese del Comune, nonostante che le stesse non fossero idoneamente provate e citava al riguardo le sentenze n. 2990/1979 e n. 10277/2000 della Cassazione che statuivano nel processo tributario l'esclusione della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, nonché la

sentenza 4955/2000 che sanciva l'obbligo della Amministrazione finanziaria di provare i crediti nei confronti dei contribuenti.

Rammentava che il principio dell'onere della prova si poneva come regola residuale del giudizio, nel senso che, qualora le risultanze istruttorie delle Commissioni Tributarie non fornivano elementi decisivi al fine di stabilire la verità dei fatti dedotti dalle parti, il giudice tributario doveva ritenere la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti.

4. Omessa pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta di motivazione;

Lamentava che i Giudici di prime cure non si erano pronunciati sul vizio relativo alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato.

Concludeva con la richiesta di dichiarare in riforma della sentenza appellata **l'infondatezza della pretesa tributaria, annullando l'avviso di accertamento in questione.**

Il tutto **con vittoria di spese ed onorari.**

Motivazioni ed osservazioni

L'appello è infondato, così come infondati sono i suoi quattro motivi di doglianza poiché :

1. la sentenza dei primi giudici è ben motivata; essa fugge tutti i dubbi espressi nel ricorso;

I giudici di prime cure hanno attentamente esaminato il ricorso e, la sentenza, con motivazioni peraltro **non succinte**, sia in fatto che in diritto, risponde ai dettami del punto 4 dell'art 36 del D.Lgs. n. 516 /92 che ricalca la formulazione dell'art 132 c.p.c. , ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8 ottobre 1989 n. 4881.

Indica " *le ragioni per cui i giudici di 1° grado hanno deciso di non accogliere la domanda* "; evidenzia " *gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione* "; svolge " *la funzione di evidenziare l'iter seguito dai giudici e la soluzione adottata*".

Infatti precisa che, "pur se è vero che l'art. 1, comma 10, del D.L. 2/3/1989 n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che *non sono soggetti all'imposta lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica* è pure vero che nel caso di specie si tratta di una società di capitali, avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività

commerciale e quindi non rientra nei casi di esclusione dall'imposta avanti descritti.”

Evidenzia, altresì, che non ha alcuna rilevanza la circostanza che la società ricorrente era concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto i casi di esclusione sono tassativi e non lasciavano alcun margine di dubbio sui requisiti soggettivi degli Enti indicati nella citata disposizione.

Pertanto, alcuna altra motivazione o richiamo giurisprudenziale era necessario, poiché per costante giurisprudenza (CC 27.1.98 / 813, CC 23.2.83 / 1354, CC 8.2.83/ 1035) è sufficiente che il giudice in base ad una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, fornisca la possibilità di controllo, di legittimazione e di merito , della razionalizzazione del potere e della legalità della pronuncia ed indichi, come è stato già detto, le fonti del suo convincimento in modo tale da rendere palese e ben ricostruibile l'iter logico del procedimento valutativo seguito ed il quadro normativo su cui si basa la decisione: cosa che da quanto sopra evidenziato risulta fatto .

2. esistono tutti i motivi della pretesa tributaria;

Il Comune è un ente pubblico autarchico territoriale che svolge funzioni pubbliche ed è dotato di personalità giuridica pubblica.

Al fine di fornire ai suoi cittadini determinati servizi di interesse generale e pubblici può decidere di produrli :

- Ü direttamente in economia;
- Ü attraverso consorzi con altri comuni;
- Ü attraverso società per azioni appositamente costituite (ex L. 142/1990) , nelle quali assumono partecipazione maggioritarie di controllo;
- Ü mediante aziende private, il cui servizio , previo pubblico appalto, viene concesso con compenso;
- Ü mediante aziende autonome o municipalizzate.

Queste ultime che generalmente operano nel campo della nettezza urbana , delle produzione e distribuzione del gas , degli acquedotti , dei trasporti pubblici , dei trasporti, dell'erogazione dell'energia elettrica, dello smaltimento dei rifiuti , delle farmacie chiudono il proprio bilancio normalmente in paraggio; in presenza di perdita o di disavanzo il Comune trasferisce loro nuovi fondi al fine di assicurare la continuità della vita aziendale.

Qualora ,invece vi è una produzione di utile o un avanzo di gestione , questo viene versato alla tesoreria Comunale e diventa la ragione per una diminuzione del costo di alcuni servizi in favore dei cittadini.

Cosa questa che non avviene quando il servizio viene dato in concessione o in convenzione; l'azienda concessionaria privata incamera tutti gli utili derivanti da tale gestione.

Il Comune di G. ha affidato in concessione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972 n. 639 , sostituito dall' art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 alla Soc. G. S.p.A. di R. la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di altri cosiddetti tributi minori.

La stessa norma prevede che il servizio può essere affidato in concessione ad aggio o a canone fisso.

La circolare n. 2 del 21.2.1985 n. 2, che conferma la circolare n. 32 del 31.12.1974, emanata previo parere del Consiglio di Stato n.230/75, ha espressamente escluso che tali concessioni possano essere aggiudicate con corrisposizioni di canoni ad aggio inesistenti o simbolici , ritenendole illegittime, ed il TAR Puglia sezione distaccata di Lecce sez. II con sentenza n. 2401 del 24.5.2001 ha sancito che tali concessioni devono avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e quindi tramite procedura ad evidenza pubblica .

Da tanto si evince che da tale servizio la G. S.p.A ha senz'altro dei ricavi e probabilmente anche un utile che le fa assurgere la fisionomia di azienda commerciale e certamente la esclude dal beneficio delle esenzioni previste dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 1 del D.L.2.3.1989 n. 66.

In merito alle esenzioni si rammenta ancora che nella vigente legislazione tributaria sono previste due categorie di esoneri:

Ü soggetti e/o personali;

Ü immobiliari , per attività o territoriali (*vedi quelle sulle industrie nel Mezzogiorno*) specie per fini di politica economica o sociale(*vedi gli Enti non profit - Onlus*) .

La lettera a) del comma 10 dell'art. 1 del D.L.2.3.1989 n.66 elenca i casi di non assoggettabilità all'imposta ICIAP: lo Stato, le regioni , le province , le comunità montane , le unità sanitarie locali , i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se non con personalità giuridica, quindi tutti Enti pubblici con finalità erogative di servizi e non certi lucrative.

Tale esenzione, conformemente ai principi stabiliti nell' art 88 del T.U.I.R (ora art. 74 del D.Ll. 12.12.2003 n. 344) è **tassativamente soggettiva** (circolare n. 5 del 11.6.1989 prot 7 / A/ 341/89 della Dir. Generale Finanza locale Div . VII) e non certo può essere estesa ad un'azienda, per altro di capitali, che pur svolgendo uno dei tanti servizi del Comune , lo svolge dietro un compenso.

Tale compenso **obbligatorio** (aggio) – si ripete - cozza con la natura di azienda di erogatrice di servizi e fa assurgere al concessionario la fisionomia di azienda lucrativa o commerciale.

Se così non fosse tutti gli appaltatori o concessionari di servizi dello Stato, della Provincia , del Comune usufruirebbero delle esenzioni fiscali previste per tali Enti pubblici .

Vero che il già citato art. 25 del D.L. 15.11.1993 n. 507 prevede che il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio , ma è pur vero che l'ampia latitudine della norma si riferisce all'attività di accertamento e di riscossione , tale da ritenere che il concessionario del servizio subentri al Comune anche nelle contestazioni relativi agli accertamenti da esso operati (Cass. Sez. V n. 18250 del 28.11.2003) , non certo nel diritto ad usufruire di una esenzione soggettiva del Comune concedente .

Nessun valore , a parere di questa Commissione, ha “ *il rilievo che se fosse il Comune a riscuotere il tributo, Esso , per ciò stesso non avrebbe dovuto pagare , per i locali dove le operazioni fossero eseguite , nessun tipo d'imposta*” in quanto l' esenzione non è prevista per l'immobile , ma – *si ripete fino alla noia* - è soggettiva ed è prevista solo ed esclusivamente per il Comune ente pubblico autarchico territoriale .

Infatti , per casi simili (vedi servizio di guardia medica affidato a medici convenzionati) l'A.F. con circolare del 17.12.1996 n. 266, richiamata nella nota ministeriale n. 7 / A 7313 /89 del 12.7.1989 ha precisato che la “ la convenzione con l'Ente esente , non rappresenta motivo di esonero dall'Imposta ICIAP per il medico convenzionato” .

Uguale precisazione vi è stata con circolare n. 7/A Q 108 del 30.7.1990 che ha sancito l'applicabilità delle imposte per le società sportive che gestiscono in concessione stadi comunali.

Ad abundatiam questa Commissione aggiunge che il successivo coma c) rafforza tale principio, nell'escludere tassativamente dall'esenzione dell'imposta in questione, le attività commerciali, per cui nel caso in questione sussistono tutti i motivi della pretesa tributaria .

3. **Non vi è alcuna violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del cod. civ.;**

Nel processo tributario non è previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito , e quindi questi non è obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l'ammontare del credito tributario quando tali elementi sono desumibili dagli atti processuali.

Vero è che la circolare n. 98/E del Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo , però tanto è solo un auspicio e/o un consiglio , non certo un obbligo sanzionabile ; **salvo che la mancata costituzione non sottenda motivi illeciti, non certo in questa sede accertabili.**

Nel caso in specie, poi, dall'esame degli atti processuali non si evince che i primi giudici abbiano posto in atto una “ *sorta di acquiescenza alle pretese del Comune senza esaminare alcuna prova*“ in quanto non si riesce a comprendere quale prova doveva dare il Comune ed i giudici esaminare, se tutta la questione si verteva e si verte sul diritto o meno della Concessionaria a usufruire delle esenzioni previste dalla lettera a) comma 10 del D.l. 2.3.1989 n.66 per l'Ente concedente e né la parte attoria ha lamentato altre contestazioni quali : il settore attribuito o le dimensioni del locale .

L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), istituita con D. L. n. 66/1989, convertito nella L. n. 144/1989 ed abolita dal D. Lgs n. 446/1997 (art. 36, comma 1, lett. c), che introdusse nell'ordinamento tributario italiano l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e riordinò la disciplina dei tributi locali, **si basava su due parametri essenziali**: l'uno concernente l'attività esercitata; l'altro sulla superficie utilizzata; ed un altro ,con valenza correttiva, sulla capacità reddituale del contribuente (*C.T.P. Milano n. 48 del 21.3.2001*).

Orbene nel presente procedimento non risulta dalla parte ricorrente contestato alcuno di tali elementi

La G. Spa , infatti, non afferma che la superficie accertata è errata o il settore non è quello attribuito, ma impernia il proprio ricorso e successivamente l'appello su un vantato diritto a usufruire delle esenzioni previste per il Comune.

Stava ai giudici, sulla scorta delle loro cognizioni giuridiche, delle relative norme , prassi e giurisprudenza, “ **valutare le carte processuali**” (art. 116 c.p.c.) e decidere secondo ” **il loro libero e prudente apprezzamento**” l'esistenza e/o la fondatezza di tale diritto: **hanno deciso per l'inesistenza ed hanno ampiamente motivato , l'infondatezza di tale pretesa .**

In merito al principio dell'onere della prova ex dall'art. 2697 cc., questa Commissione ricorda che pur essendo vero che, ai sensi del primo comma del citato articolo, la valenza in giudizio della maggiore pretesa fiscale, deve essere provata dal Comune, è pur vero che laddove detto onere risulta soddisfatto dalla motivazione dell'atto accertativo (*come nel caso di specie*) , vi è un'inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente che contesta l'inefficacia della

pretesa fatta valere con detto atto (C.T.P. Brescia n. 31 del 3.5.2002; Cassa sez. I del 29.9.1997 n. 9529 ; C.T.C. sez. XXI del 5.2.1991).

Infatti, il 2° comma dell' art.2697 cc prevede che la parte che eccepisce l'inesistenza del diritto fatto valere deve, a sua volta, "*provare i fatti su cui l' eccezione si fonda*" ed in particolare in materia delle c.d. agevolazioni e/o esenzioni fiscali l'onere della prove incombe solo sul contribuente che invoca tali agevolazioni e/o esenzioni in proprio favore (Cass. del 22.1.1994 n. 555).

4. l' atto impugnato è legittimo in quanto non è carente nella motivazione;

I giudici di prime cure hanno menzionato in sentenza l'eccezione della ricorrente sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato e quindi non l' hanno ignorata , ma l'hanno ritenuta infondata.

Anche questa commissione, in merito alla mancanza di motivazione rileva non vi è stata alcuna carenza di motivazione, poiché l'atto riporta tutti gli elementi materiali e giuridici cui la pretesa fiscale è correlata onde consentire la predisposizione di una valida difesa. (Cass. n. 5117/90 e C.T.C. n.269/90).

Infatti “ l'obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella valutazione ed altresì di conoscere in modo sommario, gli elementi all'uopo utilizzati” (Cass. sez. unite n 4853 del 3.6.87) e quindi di contestare l'an ed il *quantum debeatur* .(tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990 ; Cass. n. 1209 del 4.2.200; n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996 n. 14427 del 22.12.1993; n. 4749 del 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001).

Sulla scia di tali sentenze si è formata tutta una cospicua giurisprudenza (vedi fra l'altro n. 43 del 04.03.01 della C.T.P.di Mantova, III Sez.) che ha statuito la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullità dell'atto, non essendo una sanzione così grave prevista da alcuna norma e che una motivazione eventualmente insufficiente potrebbe avere come unica conseguenza l'onere da parte dell'Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell'atto impugnato e comunque nella specie trattandosi di mero accertamento di fatto (della esistenza del locali e dell'attività) non si comprende quale altro elemento utile o quale altra ragione di fatto o giuridica il Comune avrebbe potuto indicare.

Anche la Cassazione sez. V civile in relazione alle motivazioni degli atti tributari, ha sancito con sentenza n. 11700 del 21.11.2000 che il “ requisito della motivazione dell'accertamento oltre alle

puntualizzazioni degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioni dedotte, viene osservato anche se la sola indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostanza alle questioni positive “.

Al riguardo, questa Commissione rammenta che su questa linea si è pure posizionato ultimamente il Consiglio di Stato sez. V che, con sentenza n. 2281 del 29.4.2002, che rafforza quanto già deciso dal Tar del Lazio sez. 1 il 16.1.2002 con sentenza n. 328, ha chiarito che “la garanzia di tutela delle proprie ragioni non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale della P.A. non risultino chiaramente e compiutamente esplicate le ragioni sottese alle scelte allorché le stesse possono essere agevolmente colte dagli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il provvedimento”; il che comporta che continuare ad eccepire il difetto di motivazione in materia di ricorsi tributari appare ora sterile dilatorio e defaticante (C.T.R. per Puglia sez. 24 n. 41 del 23.1.2003, n. 4 del 13.1.2003, n. 242 del 21.11.2002 e n. 1 del 28.6.2001, e **sez. XV n.29 del 29.4.2004 e n.90 del 10.6.2005**).

Fra l'altro, nel caso specifico tali elementi sono stati portati tutti a conoscenza del contribuente in modo chiaro ed analitico.

Infatti l'atto riporta specificatamente ed analiticamente l'indicazione:

- dell'oggetto della richiesta e/o tassazione (*ICIAP*) e l'indicazione “ *Avviso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della denuncia e omesso versamento della imposta*”;
- dell'anno di riferimento(*1991*);
- dell'ubicazione in *G.* del locale in *Via _____ n. 9*;
- il settore cui viene classificata l'attività (*IX*) ;
- la superficie accertata (*mq. 35*) ;
- l'imposta omessa (*£. 265.000*) ;
- la soprattassa al *50% per omessa presentazione della denuncia (£.177.500)* ;
- la soprattassa *al 20% per omessa versamento dell'imposta (£.51.000)* ;
- gli interessi moratori applicati *al 9% fino al 31.12.1993 (£.97.697); al 6% fino al 31.12.1996 (£. 78.101) ed al 5% dal 1.1.1997(£.19.834)*;
- l'importo complessivo da pagare (*£. 621.000*)..

Elementi questi che hanno consentito al ricorrente di produrre ricorso nei termini, motivandolo nel merito, anche se si è limitato al richiedere di usufruire delle esenzioni ex lett a) comma 10 dell' art. 1 del D.L.2.3.1989, **per cui il diritto di difesa, non é stato leso, invece si è estrinsecato in modo chiaro e debitamente motivato.**

Il contribuente nelle motivazione. in entrambe le fasi processuali, ha dimostrato perfetta conoscenza dei fatti addebitategli e dei criteri adottati a base degli addebiti .

Inoltre l'atto indica l'organo (*C.T.P.*) al quale è ammesso il ricorso ed i termini di presentazione dello stesso (*entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto*)

Indica , pure, che il ricorso deve essere notificato anche al Comune (*ex art. 16 del D.lg. 546/92*) e che successivamente entro 30 il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la C.T.P. secondo le disposizioni *ex art.22. del D.Lgs 546/92* .

Vi è *la firma del Sindaco*, chiara e leggibile.

Questa Commissione – si ripete - non intravede cosa l'atto avrebbe dovuto ancora indicare.

Ad ogni buon fine evidenzia che le tre decisioni , depositate dall'appellante, sono state emesse tutte da C.T.P. ,quindi di pari grado di quella appellata, ed al pari della stessa non evidenzia che vi siano state costituzioni e relativi controdeduzioni dei Comuni impositori, per cui , pur essendo tutte apprezzabili nei loro contenuti giuridici, non fanno certamente testo .

La non costituzione del Comune comporta la nullità delle spese .

P.Q.M.

La C.T.R. Puglia XV sez. nella U.C.C. del 14.10.2005 , rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza della C.T.P. di Bari n. 187/02//2003. Nulla per le spese .

Bari 14.10.2005

Il relatore
(dr. Michele Gurrado)

Il Presidente
(dr. Aristodemo Ingusci)